



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ZEVOLA | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RAMONDETTA | ROSSANA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FASANO | GAETANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 583/2017
depositato il 06/02/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 556/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PAVIA
contro:

████████████████████
████████████████████ PAVIA

difeso da:

BAGNATO ANTONIO
VIA A. MANZONI 46 20900 MONZA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

Atti impugnati:

- DINIEGO RIMBORSO n° ISTANZA DEL 10 AGOSTO 2015 IRPEF-ALTRO 2011
- DINIEGO RIMBORSO n° ISTANZA DEL 10 AGOSTO 2015 IRPEF-ALTRO 2012
- DINIEGO RIMBORSO n° ISTANZA DEL 10 AGOSTO 2015 IRPEF-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n° ISTANZA DEL 10 AGOSTO 2015 IRPEF-ALTRO 2014
- DINIEGO RIMBORSO n° ISTANZA DEL 10 AGOSTO 2015 IRPEF-ALTRO 2015

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 583/2017

UDIENZA DEL

15/09/2017 ore 15:00

N°

43/2018

PRONUNCIATA IL:

15/09/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/01/2018

Il Segretario

[Handwritten signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA: Appello RGA 583/17 avverso sentenza n. 556/3/16 della Commissione Provinciale di Pavia, Sez. 3.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente [REDACTED] impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso per ritenute Irpef relative alle annualità dal 2011 al 2015 afferenti spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza. Nello specifico la ricorrente evidenziava che trattavasi di spese non imponibili in quanto spese di viaggio corrispostale quale medico convenzionato e specialista ambulatoriale richiamando, a fondamento del diritto al rimborso, la disciplina del "rimborso spese" di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 271/2000 del regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, che contiene la specifica regolazione dei rimborsi sulla base dei km effettuati, per gli incarichi svolti fuori dal Comune di residenza.

La Commissione adita accoglieva il ricorso condividendo la sentenza n. 6793/2015 della [REDACTED]

Propone gravame l'amministrazione lamentando che la Commissione avrebbe accolto apoditticamente la sentenza della Corte di Cassazione non resa a Sezioni Unite e che, a suo dire sarebbe sporadica e, nel merito, ribadisce la imponibilità delle somme.

Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con la rifusione



delle spese del giudizio.

La contribuente si è costituita in giudizio contestando compiutamente il gravame.

Conclude chiedendo la conferma della decisione impugnata, con la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e, limitatamente a quelle del presente grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.

In data 25 agosto 2017 l'appellata deposita memoria con la quale allega sentenza di merito.

MOTIVI

L'Ufficio richiama il disposto di cui all'art. 51 del TUIR, per il quale alla lettera d) il legislatore ha previsto la non imponibilità delle sole prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici e ribadisce la natura reddituale anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del TUIR, per il quale sono esenti da imposizione le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, quali quelli derivanti da invalidità permanente o da morte, costituendo le altre indennità redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

La giurisprudenza di legittimità, già in passato, ha avuto modo di chiarire che in tema di imposte sui redditi non ogni somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro debba considerarsi retributiva e come tale assoggettabile a ritenuta Irpef, salve le



tassative eccezioni previste dall'art. 51 del TUIR, nelle diverse stesure intervenute, potendo anche assumere funzione strettamente risarcitoria.

“Quest'ultima ipotesi si verifica quando al dipendente vengano attribuiti incarichi che comportano spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa: tali, quindi, da rendere l'incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse.

“Ebbene, in tal caso - al rimborso di tali spese - specificamente volto a riportare la retribuzione alla normalità - deve attribuirsi natura non più retributiva, bensì risarcitoria e quindi non assoggettabile *ex se* a ritenuta d'acconto” (Cass. n. 9107 del 21 giugno 2002).

Il richiamo fatto dall'Ufficio all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, non è pertinente poiché trattasi di proventi sostitutivi di redditi non percepiti.

L'art. 35 del dpr n. 271/200 stabilisce che "Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 533 per chilometro a decorrere dal 1 gennaio 2000. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1 gennaio e al 1 luglio sulla base del prezzo "ufficiale" della benzina "verde" (AGIP) a tali date per uguale importo in



percentuale.....".

Quindi, non essendo il rimborso determinato con criterio forfettario, ma parametrato al chilometraggio percorso e al costo del carburante rilevato, è un'indennità volta a ripristinare il patrimonio del medico, depauperato dagli esborsi effettivamente sostenuti nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro.

Sicchè non vi è dubbio che l'indennità assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d'opera depauperato a causa degli esborsi effettivamente sostenuti nell'interesse dell'amministrazione datrice di lavoro, e ciò consente di differenziare l'emolumento di cui qui si tratta da altri tipi di emolumento forfettariamente liquidati (Cass. n. 6793 del 2 aprile 2015).


La natura della controversia comporta la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.

Milano, 15 settembre 2017.

Il Relatore



Il Presidente

